



# *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

**Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino**

Settore Operativa

Piazzale Premuda n°19 – 57025 PIOMBINO (LI)

☎ (+39) 0565224240 - 0565221000

☎ (+39) 0565/261011

E-MAIL: [ucpiombino@mit.gov.it](mailto:ucpiombino@mit.gov.it)

Web: [www.guardiacostiera.gov.it/piombino](http://www.guardiacostiera.gov.it/piombino)

## **ORDINANZA N° 81 /2018**

### **MANIFESTAZIONE SPORT VELICO**

**Località: Marina di Castagneto Carducci (LI)**

**Date: 09 Agosto 2018**

**Organizzatore: Circolo Nautico Donoratico**

**Recapito telefonico: 0565 744590**

**Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Piombino:**

- VISTA** l'istanza in data 30 Luglio 2018, con la quale il Sig. **Franco SERRETTI**, in qualità di Legale Rappresentante del **Circolo Nautico Donoratico**, d'ora in avanti denominato "organizzatore", ha chiesto l'autorizzazione ad effettuare una Regata Velica, dalle ore 10.00 alle ore 19.00 nel giorno 09 Agosto 2018 nella zona di mare antistante il litorale di Marina di Castagneto Carducci – Castagneto Carducci (LI), di competenza S.A.R. di questo Ufficio;
- VISTO** il nulla osta richiesto con messaggio n° 02.02.16/11089 in data 06 Agosto 2018 al Comando Marittimo Nord per la tutela degli interessi militari marittimi;
- VISTO** il Codice della Nautica da diporto (Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n.171) ed il relativo regolamento di attuazione (decreto del Ministro dell'infrastrutture dei Trasporti 29 luglio 2008, 146);
- VISTA** la Convenzione di Londra del 20.10.1972 sul regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare COLREG (resa esecutiva con legge 27.12.1977, n°1085);
- VISTI** gli Artt. 104 comma 1 lett. V del D.lvo 31.03.1998 n°112, l'articolo 81 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTO** il Codice della Navigazione (Regio Decreto 30.03.1942, n°327);
- VISTA** la Convenzione internazionale di Bruxelles del 23.09.1910 per l'unificazione di alcune regole in materia di urto di navi (approvata e resa esecutiva con legge 12.06.1913, n°606 e legge 14.06.1925, n°938);
- VISTA** la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS Safety Of Life At Sea) firmata a Londra il 01.11.1974 (approvata e resa esecutiva con Legge 23.5.1980, n°313);
- VISTA** la Convenzione Internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27.04.1979 (ratificata con legge 3 aprile 1989, n°147 e relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 29.09.1994, n°662);
- TENUTO CONTO** che la citata convenzione di Amburgo del 1979 consente di stabilire un sistema di monitoraggio del traffico nella zona di ricerca e salvataggio nella zona di cui si è responsabile;
- RITENUTO** di dover adottare ogni azione preventiva per facilitare le operazioni di ricerca e salvataggio in modo da ridurre il lasso di tempo tra il momento in cui si è perduto il contatto con un'unità ed il momento in cui vengono avviate le operazioni di ricerca e soccorso nonché delimitare rapidamente la zona di ricerca al fine di individuare prontamente le risorse disponibili;

## RENDE NOTO

Che dalle ore **10.00** alle ore **19.00** del giorno **09 Agosto 2018**, nella zona di mare antistante il litorale della Marina di Castagneto Carducci nel Comune di Castagneto Carducci (LI), si svolgerà una Regata Velica denominata "REGATA CLASSE OPTIMIST, DERIVE E MULTISCAFI", organizzata dal **Circolo Nautico Donoratico** e rappresentata a mero titolo illustrativo nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza. Il tratto di mare interessato è segnalato da n° 1 Boa di colore arancione posizionate all'interno delle seguenti coordinate geografiche (WGS 84), avente raggio di **1.0 NM**:

| Punto    | Latitudine     | Longitudine      |
|----------|----------------|------------------|
| Partenza | 43°10'44.13" N | 010° 30'28.11" E |

## ORDINA

### Art. 1 - Interdizione campo gara

**A decorrere dalle ore 09.30 e fino alle ore 19.30 del giorno 09 Agosto 2018 e limitatamente alla propria area di giurisdizione, nel tratto di mare in questione è vietato:**

1. Navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
2. praticare la balneazione,
3. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
4. svolgere attività di pesca di qualunque natura.

### Art. 2 - Deroghe

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

1. le unità facenti capo all'organizzatore in servizio di assistenza ai partecipanti alla manifestazione oltre che il personale;
2. le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;
3. le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

### Art. 3 – Obblighi

Le unità in navigazione a distanza inferiore a 300 mt. Dai limiti esterni del campo di gara dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione alla navigazione delle unità partecipanti alla manifestazione, in considerazione della loro tipologia e valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

L'organizzatore deve attenersi a quanto specificato nell'autorizzazione, emessa dalla Capitaneria di Porto di Piombino, citata nelle premesse.

### Art. 4 – Disposizioni finali e sanzioni

La presente Ordinanza, emanata ai soli fini della sicurezza della navigazione, salvaguardia della vita umana in mare e prevenzione dell'inquinamento dell'ambiente marino, non esime l'organizzatore dall'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.

I trasgressori delle norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave reato/illecito amministrativo e salve le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti in applicazione autonoma od in eventuale concorso con altre fattispecie, dagli artt. 1231 e 1174 del Codice della Navigazione, nonché dall'art. 53 del Decreto Legislativo n° 171/2005 e successive modifiche ed integrazioni qualora si configuri l'illecito amministrativo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità viene assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, con pubblicazione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/piombino> nonché tramite i locali organi di informazione

Piombino, 07.08.2018

IL COMANDANTE  
T.V. (CP) Rossella LOPRIENO